

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2020**del 25 settembre 2020****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1380]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 2020/205 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la *salmonella* nelle carni di rettili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 52 (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32020 R 0205**: regolamento (UE) 2020/205 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63)."

Articolo 2

Al punto 54zzzzj (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32020 R 0205**: regolamento (UE) 2020/205 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63)."

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2020/205 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

(1) GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI
